

Cristiano Vergani

Responsabile R & D

Deparia Engineering S.r.l

“La legislazione sul fumo nei locali pubblici”

L'adeguamento del nostro Paese alle raccomandazioni CEE sul fumo nei locali pubblici procede confusamente e a rilento. Come spesso succede, non è detto che con un po' di buon senso si possa comunque risolvere un problema difficilmente affrontabile per via legislativa

Portare chiarezza in un ambito "fumoso" per definizione è compito quanto mai difficile. La situazione legislativa attuale, per quanto riguarda la disciplina del fumo nei locali pubblici, è regolata dalla legge n. 584 11/11/1975, che vieta il fumo nelle corsie di ospedali, nelle aule scolastiche, nei locali chiusi adibiti a pubblica riunione, nelle sale di spettacolo cinematografico e teatrale, nelle sale da ballo, nelle biblioteche, nelle pinacoteche e nelle gallerie d'arte. E' prevista la possibilità di esenzione dal divieto installando idonei impianti di condizionamento e ventilazione le cui caratteristiche sono stabilite dal Decreto Ministeriale del 18/05/1976 (immissione di aria esterna non inferiore a m³ 20 per persona e per ora in presenza di impianti di condizionamento, m³ 32 per persona per ora utilizzando impianti di ventilazione; obbligo di installare dispositivi automatici per il controllo della temperatura e dell'umidità relativa; obbligo di installare cartelli luminosi con la scritta "vietato fumare" la cui accensione avvenga automaticamente in caso di avaria agli impianti). Il divieto di fumare nei compartimenti e nei veicoli ferroviari,

nonché su metropolitane, funivie ecc. è stabilito dal DPR n. 753 11/07/1980 (art.28). Dal punto di vista della giurisprudenza, è da segnalare la sentenza 462 del 1995 della prima sezione de TAR del Lazio, originata da un ricorso dell'associazione di consumatori CODACONS, che impone il divieto di fumare in tutti quei locali, pubblici e privati, in cui vengano espletati servizi di pertinenza della pubblica amministrazione; tale sentenza, comunque, ha avuto valore fino al 15 dicembre del '95 solo nei confronti delle parti chiamate in causa nel ricorso, ovvero il Ministero della Sanità ed i Comuni di Roma, Torino, Napoli e Genova; a partire da questa data, il ministro Guzzanti ha disposto l'estensione del divieto a tutti gli uffici della pubblica amministrazione sull'intero territorio nazionale, per mezzo di una apposita circolare.

Per quanto riguarda la normativa CEE, esiste una risoluzione del Consiglio della Comunità del luglio 1989, relativa al divieto di fumare nei luoghi accessibili al pubblico, che invita gli Stati membri ad attuare il divieto in tutti i locali riportati in un apposito elenco (edifici pubblici, scuole, ospedali, ricoveri per anziani, mezzi di trasporto pubblici), fatto salvo il diritto per i fumatori di disporre di appositi spazi a loro riservati. La necessità di aderire a questa risoluzione ha ispirato la stesura del disegno di legge governativo C.1580 "Divieto di fumare nei locali pubblici e aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto", presentato alla Camera dei Deputati l'8 novembre 1994 dagli allora ministri Costa (Sanità) e Matteoli (Ambiente). In realtà questo disegno riprende esattamente i contenuti di un altro disegno di legge elaborato precedentemente dall'allora ministro De Lorenzo. Il testo del disegno di legge Costa, fatto circolare sulla stampa a più riprese, ha provocato accesi dibattiti, polemiche a non finire e turbative notevoli sul mercato degli impianti di condizionamento destinati ai pubblici esercizi, dove per condizionamento si intende, come da definizione, trattamento dell'aria che comprende temperatura, umidità, ventilazione e purificazione. Le aziende del settore trattamento aria che operano sul mercato dei locali pubblici hanno scontato un clima di incertezza e confusione che ha portato molti esercenti

a procrastinare l'acquisto degli impianti. Particolarmente grave la congiuntura negativa che ha colpito il mercato del purificatore d'aria, poiché nel testo del disegno si parla genericamente di condizionamento e ventilazione, termini che per l'utente medio non comprendono a prima vista la purificazione. Tra l'altro è doveroso segnalare la presenza sul mercato di purificatori d'aria automatici, progettati specificatamente per il mercato dei pubblici esercizi, in grado di provvedere contemporaneamente alla purificazione dell'aria ricircolata ed alla immissione di aria esterna di ricambio, in misura proporzionale alla concentrazione di fumo nel locale. Tali apparecchi sono anche dotati dell'attivazione automatica per i cartelli luminosi "vietato fumare", previsti anche dall'attuale disegno di legge governativo.

Alla fine del '95, ecco di nuovo l'annuncio già apparso (a vuoto) nelle due legislature precedenti: alcuni articoli su vari quotidiani hanno segnalato la volontà governativa (come da dichiarazioni dell'attuale ministro della Sanità Guzzanti) di tramutare il disegno in legge, tramite decreto, nei primi giorni del '96. Ad ogni modo, alle prese con la finanziaria e col semestre di presidenza italiana della CEE, l'attuale governo ben difficilmente avrà occasione di onorare questo impegno. Un aspetto però lascia decisamente sconcertati: ammesso che il decreto venga convertito in legge, per l'attuazione mancherebbero i decreti applicativi che specificino le caratteristiche tecniche degli impianti da installare per eliminare il fumo ed i parametri microclimatici richiesti. Il disegno di legge prevede l'emissione di decreti esplicativi entro 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: poiché "entro" in genere significa "il più tardi possibile", per almeno 6 mesi non si saprà cosa fare. Peccato che il disegno di legge preveda un solo anno di tempo, dopo la conversione in legge, per gli esercizi pubblici che vogliono dotarsi di impianti idonei. Ciò significa che, nella migliore delle ipotesi, la legge concederebbe solo 6 mesi di tempo per installare le apparecchiature. E' evidente che una situazione del genere è improponibile, quindi si assisterà, come al solito, ad una serie di ritardi e di proroghe. Per inciso, il

disegno di legge originario De Lorenzo prevedeva 3 anni di tempo per mettersi in regola. Evidentemente il tempo a disposizione per adeguarsi alle norme comunitarie è stato "consumato" dai colpevoli ritardi del legislatore, a spese del tempo a disposizione del cittadino. Tanto per avere l'esempio di un altro Paese all'interno della comunità, in Francia l'adeguamento alle direttive comunitarie si è avuto con la legge 91-32 del 10 gennaio 1991 (a meno di due anni dalla risoluzione del Consiglio comunitario). Per onestà di cronaca va però riportato che la reale applicazione della legge in Francia è ancora in gran parte sulla carta.

In realtà, la soluzione del problema del fumo nei locali pubblici non risiede tanto nei Codici, quanto nel buon senso: chi si è occupato negli anni di questo problema sa molto bene che il buon esercente, per soddisfare e conservare la propria clientela, deve salvare gli interessi dei non fumatori e dei fumatori, nel modo più economico possibile ma anche con mezzi efficaci e risolutivi. Non dimentichiamo che di frequente la prima vittima del fumo passivo è l'esercente stesso, costretto a lavorare perennemente immerso in nubi soffocanti. L'applicazione delle raccomandazioni tecniche di buona progettazione (vedi ASHRAE 62-1981R -a mio parere la più idonea per questo problema- e seguenti) porta sempre ad impianti le cui caratteristiche sono in ogni caso superiori a quelle richieste da qualunque legislazione attualmente e prossimamente in vigore.